

SENTENZA

Tribunale sez. II , - Milano, 10/04/2019, n. 190

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II Civile

riunito in persona dei giudici;

dott. Alida Paluchowski presidente
dott. Sergio Rossetti giudice rel.
dott. Francesco Pipicelli giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

sul reclamo avverso il decreto di apertura. della liquidazione
giudiziale ex art. 14 quinquies e 10 ce. 6, l. 312012 e 739.c.p.c.
proposto da

A P., con l'avv. Fabio Cesare

nei confronti

dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
costituito presso L'Ordine degli Avvocati di Milano;
di AVV.. SIMONA POLLAROLO, quale Gestore della crisi.

FATTO E DIRITTO

1. A P , con reclamo depositato il 28.2.2019, si duole del decreto di apertura della sua liquidazione giudiziale, comunicato il 20.2.2018, laddove indica, a norma del combinato disposto degli arti: 14 quinquies, comma 2 lett. f) e 14 ter, comma 6, lett. b) L 3/2012; in E 700,00 le somme necessarie al proprio mantenimento, anziché la somma di E 1.200, come messa a disposizione dall'istante.

1.1. Sostiene parte reclamante che il provvedimento avrebbe: (i) in linea di fatto, errato a valutare le spese necessarie al mantenimento della debitrice; (ii) in linea di diritto,, violato il limite di impignorabilità prescritto dall'art. 545 c.p.c. richiamato dall'art. 14 ter, comma 6, lett. a) e, (iii) comunque, violato l'indice di povertà assoluta registrato dall'ISTAT (E 794), nonché l'importo mensile previsto dal c.d. reddito di cittadinanza (E 780).

2 Prima di valutare il merito della domanda proposta da parte reclamante, deve valutarsi se il reclamo proposto sia ammissibile.

2.1. L'art. 14 quinquies, comma 1, 1. sovr. afferma che il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. sovr. e in assenza di atti in frode ai creditori, dichiara aperta la procedura concorsuale e, richiamando l'art. 10, co. 6, 1. sovr.;

a sua volta l'art. 10 1. sovr. designa il procedimento la cui conclusione positiva potrà determinare all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e,, prevede, l'applicabilità, in quanto compatibili, degli arte. 737 e

ss, c.p.c., con la precisazione che del collegio non può fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;

una analoga disposizione si rinviene all'art. 11, comma 5 e 12, comma 2, in punto accordo, nonché all'art. 122 bis sull'omologazione del piano del consumatore e; ancora, all'art. 14 dedicato all'impugnazione e risoluzione dell'accordo;

da tale rapida ricognizione, si può osservare che il legislatore ha previsto il reclamo, nelle forme di cui all'art. 737 e ss. c.p.c., quale mezzo ordinario per impugnare i provvedimenti di apertura, diniego di apertura, revocazione per frode, impugnazione e risoluzione di una delle procedure concorsuali (v. art. 6) previste dalla legge sul sovraindebitamento;

2.2. Si pone, quindi, la questione della autonoma reclamabilità della parte del provvedimento con cui il giudice decretando l'apertura della procedura, fissa i limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia, quale contenuto necessario del decreto di apertura della liquidazione a nonna dell'art. 14 quinquies co. 2, lett.1) l. sovr.

La legge sul sovraindebitamento non prevede uno strumento per impugnare i singoli atti del Giudice designato.

Diversamente, come noto, la legge fallimentare prevede lo strumento dell'art. 26 per impugnare gli atti del Giudice Delegato, mentre, in materia di espropriazione forzata, gli atti del giudice dell'esecuzione sono suscettibili di opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c.

Dal coacervo di tali disposizioni, si ricava il principio generale per cui gli atti amministrativi e ordinatori del Giudice designato devono necessariamente essere suscettibili di impugnazione.

Su tale questione, peraltro, nemmeno il Codice della crisi e dell'insolvenza getta particolare luce, atteso che anche ivi si prevede la possibilità di reclamare gli atti del giudice delegato (art. 124 CCII) e del curatore (art. 1.33 CCII) nonché del comitato dei creditori (art. 141 CCII), ma non si prevedono strumenti per impugnare gli atti del Giudice delegato (art. 270, co. 2 lett a CCII) alla procedura di sovraindebitamento, ancorché, nella riforma, la determinazione dei limiti del mantenimento del debitore sono stabiliti dal Giudice con atto autonomo (art. 268, co. 3, lett. b CCII) rispetto alla sentenza del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata (art. 270 CCII).

Peraltro, nel nuovo contesto del Codice della crisi, alla mancata indicazione espressa di uno strumento per impugnare gli atti del Giudice delegato potrà ovviarsi sulla base della considerazione per cui la liquidazione controllata del sovraindebitato è inserita, quale Capo IX, nel più ampio titolo V dedicato alla "liquidazione giudiziale" con conseguente diretta applicabilità dei principi e delle norme dedicate alla liquidazione giudiziale e; tra queste, di quelle relative alla possibilità di impugnare gli atti del Giudice designato e del liquidatore, valorizzando così il disegno unitario proposto dalla riforma, in ossequio del disposto di cui all'art. 2, co. 1 lett. e) della legge delega n. 155/2017

2.3 Nell'attuale assetto della normativa sul sovraindebitamento - in cui come detto, la fissazione dei limiti del mantenimento del debitore è stabilito dal Giudice designato con il decreto di apertura della liquidazione in base al principio generale in materia di impugnazione dei procedimenti civili come ricavabile dall'art. 329, co. 2, c.p.c., deve ritenersi che sia data al debitore la possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. non solo avverso i provvedimenti che determinano l'interruzione, quale che ne sia la ragione, della procedura introdotta, ma anche per impugnare le singole statuizioni contenute nei decreti di apertura o di omologazione che si affermino lesivi della propria posizione giuridica.

Del resto, in mancanza nell'attuale disciplina di norme che consentano di coordinare le procedure di sovraindebitamento con la legge fallimentare, deve escludersi che attualmente possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 26 L.F.

Uguualmente, non è dato immaginare un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione a nonna dell'art. 1.11 Cost. avverso tali provvedimenti che per loro natura, mirando a stabilire quali diritti rientrino nella liquidazione, hanno natura ordinatoria ed endoprocedimentale, non decisoria, né definitiva.

Tanto premesso, il reclamo proposto risulta ammissibile e tempestivamente depositato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'atto.

3. Nel merito, il reclamo proposto deve trovare parziale accoglimento per le ragioni qui di seguito indicate.

3.1. Ritiene il Tribunale che effettivamente, il Giudice designato, nel fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6, lett. b) non possa

non considerare gli ulteriori limiti indicati nel medesimo art. 14 ter, comma 6 e volti ad indicare, espressamente per previsione di legge, i diritti che non sono compresi nella liquidazione.

Tra questi rileva, in particolare, il disposto di cui alla lettera a) del citato art. 14 ter, comma 6, che esclude tra i diritti compresi nella liquidazione "i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c."

Tale disposizione, in particolare, si distingue dall'art. 46 l.f. che non cita tra i beni non compresi. nel fallimento i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c. con conseguente facoltà del giudice delegato, secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, di determinare la misura del mantenimento del debitore fallito anche in misura diversa da quella indicata dalla disposizione codicistica (v. ad es. Cass. 2939/2008 e Cass. 2719/2007).

Viceversa, nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore, i crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c. non sono ricompresi nella liquidazione, sicché il Giudice designato ha sì la facoltà di determinare quanto necessario al mantenimento del debitore, ma solo in aumento, nell'ipotesi in cui cioè l'applicazione dell'art. 545 c.p.c., per la modestia dello stipendio o della pensione percepiti dal debitore, non gli consentirebbero un adeguato mantenimento.

Solo in tal senso, allora, - come indicazioni di massima nell'esercizio dei poteri del giudice di determinazione dei limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) - potrebbero essere valorizzati quegli indici di povertà assoluta registrati dall'ISTAT ovvero l'importo mensile previsto dal c.d. reddito di cittadinanza, indici che, come noto, invece, non rilevano ai sensi dell'art. 545 c.p.c., disposizione che, in base all'univoca giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. sentenze nn. 20/196, 38/1970, 102/1974, 209/1975, 302/1998 e 225/2002), escludono che il giudice dell'esecuzione abbia un qualsivoglia potere per determinare una misura del pignoramento in termini diversi e più favorevoli per il debitore di quanto stabilito dalla legge.

Ti richiamo ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c., peraltro, deve essere oggi particolarmente valorizzato atteso che, in sede esecutiva, contrariamente a quanto avveniva prima delle modifiche introdotte dal di 83/2015 convertito in l. 132/2015, l'inefficacia del pignoramento posto in essere in violazione dei limiti disposti dal citato articolo è rilevabile dal giudice d'ufficio (art. 545, ultimo comma, c.p.c.).

Peraltro, trattandosi di crediti e, quindi, di diritti. generalmente disponibili, è sempre salva la facoltà del debitore di consentire l'acquisizione alla liquidazione giudiziale di crediti in misura maggiore di quanto indicato dall'art. 545 c.p.c. come, peraltro, è avvenuto nel caso di specie.

4. Tanto considerato, risulta per tabular che l'unico attivo suscettibile di liquidazione e il reddito da lavoro della debitrice che percepisce somme per E 1.700 nette mensili. In applicazione del disposto di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c., il quinto suscettibile di liquidazione dovrebbe essere determinato in E 340,00 sicché risulterebbe disponibile. per la debitrice la somma di E. 1;360,00, superiore a quella di E 1.200 richiesta dalla stessa per il suo mantenimento.

Al fine della corretta applicazione dell'art. 545 c.p.c, peraltro, deve anche considerarsi il comma 5 di tale disposizione che nel disciplinare il simultaneo concorso delle cause di credito indicate nel medesimo articolo (per esemplificare: debiti alimentari, erariali e altri debiti c.d. comuni), consente il pignoramento dello stipendio sino al limite della metà.

Nel caso di specie, peraltro, ai debiti di natura finanziaria si. aggiungono solo debiti erariali (e nessun debito alimentare) e, quindi, lo stipendio potrebbe essere oggetto di espropriazione forzata ai sensi dell'art. 545, C.p.c. nei limiti di 215 e, quindi, per E 680 mensili, residuando così una somma disponibile in favore della debitrice di E 1.020 mensile e non di E 1.200 come da essa proposto.

La liquidazione, pertanto, dovrà avere ad oggetto i 215 dello stipendio della debitrice fintanto che la procedura non avrà acquisito una provvista pari al credito erariale vantato nei confronti della debitrice per E 3.578,71. Raggiunta tale somma di denaro, non essendo più predicabile alcun simultaneo concorso a norma dell'art. 545 c.p.c., la liquidazione avrà ad oggetto la somma di E 500 mensili, superiore, per volontà. della parte, a quella che: sarebbe stata determinabile in applicazione dell'art. 545, comma 4, c.p.c.

L'applicazione di quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 545 c.p.c. costituisce, inoltre, nel caso di specie, anche la misura adeguata per il mantenimento della debitrice a norma dell'art. 14 ter con una 6 lett. b): le maggiori spese paventate dalla difesa della ricorrente rispetto a quelle considerate dal giudice designato, infatti, sono solo future ed eventuali - essendosi il marito obbligato a sostenere integralmente le spese dell'appartamento in cui la debitrice non vive -

ed in ogni caso, nel corso della liquidazione, ove effettivamente si presenteranno, potranno essere riconsiderate dal giudice designato, attesa la natura necessariamente non definitiva della statuizione sul mantenimento.

PQM

in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone l'acquisizione alla liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 terr co. 6, lett. a) e b)1. sovr. di una somma pari a 2/5 dello stipendio netto mensile percepito dalla debitrice sino al raggiungimento della somma di E 3.578,71 e, successivamente, della somma di E 500 mensili;

manda il giudice designato per l'emissione del conseguente ordine al datore di lavoro della debitrice di versare direttamente sul conto corrente della procedura le somme sopra indicate.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 14.3.2019

Depositata in Cancelleria il 10/04/2019